

# Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2000)

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 2000<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 marzo 2000 (Programma d'armamento 2000).

<sup>2</sup> Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1178 milioni di franchi.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001 «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

## **Art. 3**

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

## **Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2027

<sup>1</sup> FF 2000 2675